



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

12-01-00 - Direzione Generale della Sanità

12-01-05 - Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Regione
Ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali
e p.c. Alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo
e p.c. Alle Province e Città Metropolitane
e p.c. Alla Direzione Generale dell'Assessorato della
difesa dell'ambiente

Oggetto: Richiamo al rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento delle carcasse di animali morti – conferimento esclusivo a impianti autorizzati/riconosciuti ai sensi della disciplina sui sottoprodotti di origine animale (SOA)

Come è noto, il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, entrato in vigore il 4 marzo 2011, nonché il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, disciplinano le norme sanitarie applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Il Ministero della Salute con la circolare del prot. n. 0017956 del 23/04/2025 – DGISAN-MDS-P ha adottato le nuove Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009, consultabili al seguente link <https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/liste-elenchi/piano-di-controllo-regionale-pluriennale-pcrp-2025-2027-relativo-ai-controlli-ufficiali-e-alle-altre-attivita-ufficiali>.

Le citate Linee guida confermano che le carcasse degli animali morti, in quanto SOA, sono soggette alla specifica disciplina sanitaria in tutte le fasi della loro gestione, dalla raccolta al deposito, dal trasporto fino allo smaltimento o alla trasformazione finale, e che, salvo i casi derogatori espressamente previsti dall'ordinamento, esse devono essere avviate a impianti riconosciuti o autorizzati ai sensi della normativa vigente, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità, registrazione e documentazione di accompagnamento.

Ne consegue che lo smaltimento delle carcasse degli animali deve avvenire esclusivamente secondo le modalità previste dalla vigente disciplina, non essendo, pertanto, consentiti l'abbandono, il deposito incontrollato, il sotterramento, la combustione *in loco* o qualsiasi altra forma di eliminazione effettuata al di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

fuori dei percorsi normativamente consentiti, fatti salve le deroghe espressamente contemplate dalla disciplina di settore per le c.d. “zone isolate”. Al riguardo, è doveroso precisare, però, che le sopra citate deroghe hanno carattere eccezionale e tassativo e, pertanto, non sono suscettibili di applicazione estensiva o analogica.

È importante rammentare, poi, che la nozione di “zona isolata” non coincide con una generica area rurale, montana, interna o scarsamente abitata, ma presuppone la ricorrenza di specifici requisiti oggettivi espressamente previsti dalle Linee guida nazionali. In particolare, la “zona isolata”, coincidente con i confini geografici di un Comune o nel caso di contiguità, di più Comuni, deve essere caratterizzata per la presenza di una popolazione animale particolarmente limitata e l'assenza nell'arco di 100 km dal suo confine, di impianti di trasformazione, magazzinaggio o incenerimento idonei a ricevere tali materiali.

È di tutta evidenza che la sola difficoltà organizzativa o la mera collocazione geografica in aree periferiche, montane o agricole non costituisce, di per sé, titolo sufficiente per il ricorso alla deroga.

È appena il caso di ricordare, inoltre, che le Linee guida con riferimento alla deroga prevedono, che il Sindaco, quale autorità locale competente, adotti a seguito della relativa istruttoria, uno specifico e motivato provvedimento autorizzativo. Il suddetto provvedimento unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti, deve essere tempestivamente trasmesso all'Autorità competente regionale.

In assenza dei presupposti sostanziali e formali sopra descritti, non è in alcun modo consentito procedere allo smaltimento *in loco* delle carcasse.

Per completezza espositiva, si ritiene necessario sottolineare la netta differenza, rimarcata nelle Linee guida, tra le “zone isolate” e le “aree temporaneamente inaccessibili per ragioni geografiche, climatiche o a causa di calamità naturali”. Per queste ultime, infatti, è prevista una disciplina specifica e separata e, pertanto, non possono essere consentite sovrapposizioni con la disciplina prevista, invece, per le “zone isolate”.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Alla luce di quanto sopra espresso, si invitano i Sigg. Sindaci a voler garantire la massima diffusione presso i rispettivi uffici comunali di quanto contenuto nella presente nota, affinché venga limitato il ricorso agli strumenti derogatori soltanto nei casi espressamente previsti dalla vigente disciplina. Si chiede, altresì che, attraverso le modalità ritenute più idonee, venga adeguatamente informata la cittadinanza interessata alla materia relativa allo smaltimento delle carcasse di animali morti.

Considerato, poi, che la corretta gestione delle carcasse degli animali morti costituisce un presidio essenziale di sanità pubblica veterinaria, sanità animale, biosicurezza e tutela ambientale, si invitano, i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali a voler rafforzare le attività di informazione e vigilanza nei confronti degli operatori e dei detentori di animali, verificando che la gestione delle carcasse, compresi il deposito temporaneo, la raccolta, il trasporto e il destino finale, avvenga esclusivamente nel rispetto della disciplina sui SOA e mediante conferimento a impianti riconosciuti o autorizzati.

In conclusione, è doveroso richiamare il severo regime sanzionatorio stabilito dalla vigente normativa per la violazione delle disposizioni in materia di sottoprodotti di origine animale, evidenziando che laddove le stesse si configurino anche quali violazioni delle norme sanitarie, ambientali e penali determineranno l'applicazione delle conseguenti sanzioni.

Confidando nella puntuale osservanza e nella uniforme applicazione delle disposizioni citate nella presente comunicazione, si porgono

Cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio

Daniela Mulas

(Documento firmato digitalmente)